

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione per gli affari costituzionali

PROVVISORIO
02241(INI)

31 ottobre 2002

PROGETTO DI RELAZIONE

sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea
(02241(INI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Giorgio Napolitano

PARTE I : PROPOSTA DI RISOLUZIONE

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE	
OPINIONE DELLA MINORANZA	
.....	
.....	
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI	
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E LE PARI OPPORTUNITÀ	

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 5 settembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per gli affari costituzionali era stata autorizzata a elaborare una relazione di iniziativa, a norma dell'articolo 163 del regolamento, sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea e che la commissione per l'occupazione e gli affari sociali nonché la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità erano state consultate per parere.

Nella riunione del 18 giugno 2002 la commissione per gli affari costituzionali aveva nominato relatore Giorgio Napolitano.

—

—

Nelle riunioni del 12 settembre 2002 e ... ha esaminato il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente), ... (vicepresidente), ...(relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e

Il parere (I pareri) della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (e della commissione ...) è (sono) allegato(i); la commissione ... ha deciso il ... di non esprimere parere).

La relazione è stata presentata il

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (02241(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato firmato a Nizza il 26 febbraio 2001, e in particolare il punto 6 della dichiarazione n. 23 relativa all'avvenire dell'Unione,
 - vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken del 15 dicembre 2001 sull'avvenire dell'Unione europea,
 - visto il Libro bianco della Commissione sulla governance europea¹ e la relazione ad essa relativa (relazione Kaufmann)²,
 - vista la sua risoluzione sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri (relazione Lamassoure)³,
 - vista l'organizzazione territoriale di ognuno degli Stati membri sancita dalle rispettive costituzioni,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - vista la Carta comunitaria della regionalizzazione⁴,
 - visti l'articolo 265 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 53 del suo regolamento,
 - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-),
- A. considerando che, nel corso degli ultimi decenni e parallelamente al processo della costruzione europea si è manifestata nella maggior parte degli Stati membri una tendenza crescente alla regionalizzazione o alla decentralizzazione, cosa che ha rafforzato le responsabilità degli enti territoriali ed ha dato loro una nuova consapevolezza del loro ruolo in Europa; constatando inoltre che la prassi istituzionale va spesso al di là delle disposizioni giuridiche,
- B. constatando che tale fenomeno ha presentato ricche diversità di ordine nazionale, culturale, istituzionale come testimoniato dal diritto costituzionale e amministrativo degli Stati membri,

¹ COM(2001)428 def.

² GU C 153 E/2002 del 27.6.2002, pag. 314.

³ P5_TA(2002)0247.

⁴ Carta comunitaria della regionalizzazione, adottata dal Parlamento europeo il 18.11.1988, art. 23, paragrafo 1 (GU C 326 del 19.12.1988).

- C. ricordando il preambolo della Carta dei diritti fondamentali secondo il quale “l’Unione contribuisce alla preservazione e allo sviluppo dei valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’organizzazione dei loro poteri pubblici a livello nazionale, regionale e locale”,
- D. constatando che ciascuna legittimità democratica di cui sono dotate le istituzioni a tutti i livelli della governance, ha un valore e un merito proprio e che occorre abbandonare una concezione gerarchica e piramidale del sistema istituzionale dell’Unione,
- E. considerando opportuno che l’Unione europea instauri una maggior partecipazione a monte del processo decisionale europeo, a partire dalla fase di preparazione delle politiche e degli atti comunitari,
- F. consapevole della richiesta delle collettività locali e regionali di rafforzare il loro ruolo nel processo decisionale; ritenendo che tale richiesta debba essere interpretata e soddisfatta senza mettere in causa l’equilibrio istituzionale su cui si è finora basato il successo della Comunità e dell’Unione, e che deve essere consolidato in vista della sfida dell’ampliamento a 25 e più Stati membri,
- G. riaffermando la legittimità e il ruolo essenziale del Comitato delle regioni in quanto interlocutore istituzionale esclusivo delle collettività locali e regionali nell’ambito dell’Unione,
- H. considerando l’importanza dei lavori del Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa (CPLRE) in quanto organo paneuropeo con la vocazione di promuovere le strutture democratiche locali e la cooperazione transfrontaliera¹,

Ravvicinamento dell’Unione ai suoi cittadini

1. in vista dell’avvicinamento dell’Unione europea ai suoi cittadini chiede che l’Unione dia prova di immaginazione instaurando nuovi metodi partecipativi che riconoscano il ruolo chiave delle collettività locali e regionali, in particolare nel processo di preparazione delle decisioni comunitarie e nell’attuazione delle politiche dell’Unione, cosa che rafforzerà certamente l’adesione dei suoi cittadini allo sviluppo del progetto d’integrazione europea;
2. chiede che nei Trattati venga affermato che il principio di sussidiarietà non deve disciplinare soltanto le relazioni tra l’Unione europea e i governi degli Stati membri ma anche tra altri settori della governance; suggerisce quindi agli Stati membri, nel contesto dei loro dispositivi costituzionali, di instaurare e, se necessario, rafforzare meccanismi interni di partecipazione delle regioni e delle collettività territoriali, in particolare quelle dotate di poteri legislativi,² nel campo degli affari europei;

Rappresentanza partecipativa

3. sostiene l'appello del Comitato delle regioni affinché un nuovo quadro costituzionale dell’Unione europea incorpori la Carta europea dell’autogoverno locale come parte dell’acquis comunitario, allo scopo di costruire un’Unione basata su principi di democrazia e

¹ Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, risoluzione 1290 (2002), paragrafo 26 (doc. CONV 193/02).

² Cfr. Convenzione, rapporto di sintesi, seduta plenaria 3-4 ottobre 2002 (doc. CONV 331/02, pag. 9).

trasparenza¹ e su metodi di dialogo e cooperazione;

4. invita la Commissione ad associare alla preparazione degli atti legislativi e all'elaborazione delle politiche comunitarie coloro che sono chiamati ad applicarle, restando da determinare nell'ambito nazionale le modalità di associazione delle collettività regionali e locali a questo lavoro preparatorio; auspica che il desiderio di semplificazione del funzionamento dell'Unione sia compatibile con l'apertura di nuove vie di partecipazione a tutti i protagonisti, attuali ed eventuali, sulla scena europea;
5. auspica inoltre che, per salvaguardare l'efficacia della gestione comunitaria, ogni consultazione preliminare passi attraverso il Comitato delle regioni e, in alcuni casi, attraverso le associazioni europee di difesa degli interessi regionali, urbani e locali più rappresentative²;
6. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione³ di esplorare la via dei "contratti tripartiti" tra i tre livelli di poteri (Unione, Stati e collettività territoriali designate da questi ultimi) allo scopo di associare quanto prima e più da vicino possibile i livelli substatali all'attuazione delle decisioni comunitarie;

Accesso alla Corte di giustizia

7. propone di concedere al Comitato delle regioni, organo consultivo rappresentativo a livello europeo dell'insieme delle collettività regionali e locali dell'Unione, il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia in caso di violazione presunta del principio di sussidiarietà e per difendere le sue prerogative;
8. chiede alla Convenzione di studiare la possibilità che sia gli Stati membri interessati, sia il Comitato delle regioni assumano l'impegno di difendere presso la Corte di giustizia i diritti delle entità territoriali interessate direttamente da un atto comunitario che tocchi le loro prerogative;

Cooperazione transfrontaliera

9. invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i poteri regionali e locali, a incoraggiare la cooperazione transfrontaliera a tutti i livelli e prima di tutto su scala interregionale⁴; invita la Commissione a elaborare un progetto di statuto che agevoli la realizzazione di questa cooperazione transfrontaliera;

Convenzione

10. chiede alla Convenzione di onorare l'impegno assunto dal suo Presidente di dedicare una sessione plenaria speciale a un dibattito sul ruolo dei poteri locali e regionali nella costruzione dell'Europa;

¹ CdR, progetto di parere (relatore Lord Tope) 30.9.2002 (doc. CdR 237/2002, paragrafo 1.21, pag. 7).

² Come suggerito peraltro dal Comitato delle regioni nel suo progetto di parere, paragrafi 1.37-1.38.

³ Confermato recentemente dal Presidente della Commissione, sig. Prodi (discorso 02/344 del 15.7.2002).

⁴ Come stipulato nella Carta comunitaria della regionalizzazione, adottata dal Parlamento europeo il 18.11.1988, art. 23, paragrafo 1 (GU C 326 del 19.12.1988).

11. propone i seguenti emendamenti ai trattati:

- a. al TUE, articolo 6, paragrafo 3, aggiungere *in fine*: “nonché le identità regionali e locali”;
 - b. al TCE, articolo 5, secondo comma, inserire dopo “Stati membri”: “o dalle autorità regionali e locali sulla base dei poteri loro attribuiti dal diritto dello Stato membro in questione,” (*resto immutato*);
 - c. al TCE, articolo 10, primo comma, *modificare*: “gli Stati membri, così come le loro collettività regionali e locali, nel quadro delle rispettive competenze, adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato o dagli atti delle istituzioni della Comunità”;
 - d. al TCE, articolo 158, aggiungere *in fine* del secondo comma: “e le zone urbane”;
 - e. al TCE, articolo 211, aggiungere *in fine*: (La Commissione ...) “- svolge la sua attività in uno spirito di partenariato reciproco con gli Stati membri e le loro collettività locali e regionali”;
 - f. al TCE, articolo 230, aggiungere un nuovo comma dopo il terzo comma : “La Corte di giustizia può inoltre pronunciarsi su ricorsi di annullamento introdotti dal Comitato delle regioni per atti che possono recare pregiudizio al principio di sussidiarietà o per salvaguardare le sue prerogative”;
 - g. al TCE, articolo 265, aggiungere un nuovo comma *in fine*: “Il Consiglio e la Commissione elaborano regolarmente una relazione motivata sulle misure adottate in seguito ai pareri del Comitato delle regioni”;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni, nonché alla Convenzione sul futuro dell’Europa.